

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C N. 27/C (2002-2003)

Riunioni del

13 febbraio 2003
24 febbraio 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2003

1 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO APRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

Con atto del 30 agosto 2002, il Procuratore Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare, il Sig. Alessandro Apruzzese, arbitro effettivo della sezione di Foligno, per vederlo rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 31 del Regolamento dell'A.I.A., avendo il suddetto modificato tanto il proprio referto quanto la copia in proprio possesso della distinta dei calciatori dell'A.S. Carbonesca in un momento successivo alla prima compilazione, alterando il computo delle ammonizioni e conseguentemente l'irrogazione delle successive sanzioni.

Il deferimento traeva spunto dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini, a loro volta innescati dagli esposti dei presidenti delle società A.P. Pretola e A.S. Casacastalda, aventi ad oggetto pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto arbitro in relazione all'incontro Carbonesca/San Lorenzo Lerchi, disputato il 10 marzo 2002 e valevole per il Campionato di 2ª Categoria umbro (nel Comunicato Ufficiale pubblicato successivamente alla gara non si faceva menzione di provvedimento alcuno nei confronti di due calciatori dell'A.S. Carbonesca, già diffidati, ammoniti "senza possibilità di equivoci" dall'arbitro nel corso della citata gara, il tutto, peraltro, nel periodo cruciale degli scontri decisivi per l'esito finale del campionato).

Non convinta dagli assunti difensivi dell'Apruzzese, che aveva affermato, già dinanzi al rappresentante dell'organo federale inquirente, di aver provveduto alle correzioni in parola perché nella trascrizione dei calciatori ammoniti era incorso in errore seguendo le indicazioni riportate nel suo taccuino e che le menzionate annotazioni, successive alle correzioni apportate nel suo referto e sulla distinta della Società, rispondevano al vero, perché effettuate integrando le emergenze del taccuino con i suoi ricordi specifici, la Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità del deferito in ordine agli addebiti contestatigli, infliggeva all'incolpato la sanzione della squalifica di anni uno e mesi uno, comprensivamente di quella già eventualmente sofferta in relazione a precedenti provvedimenti sospensivi.

L'Apruzzese ha sporto il reclamo in trattazione, preliminarmente eccependo la mancata doverosa applicazione della "giurisdizione domestica" esclusiva, prevista dalla apposita disciplina regolamentare della categoria arbitrale, e comunque concludendo per l'annullamento della pena e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

L'eccezione preliminare di difetto di "giurisdizione" va, almeno formalmente, disattesa, in quanto lo stesso art. 29 dello Statuto federale, invocato dal reclamante, recita, al comma 6, che gli arbitri sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale (e ai relativi Organi) dell'ordinamento della giustizia sportiva, mentre essi sono soggetti a giurisdizione domestica "per ogni infrazione al solo regolamento dell'A.I.A."

Tanto premesso, nell'attuale contesto non può essere dimenticato che, ad avviso dell'Organo requirente che ha deferito il direttore di gara alla Commissione Disciplinare, le violazioni perpetrate integravano una fattispecie di contrasto con i generalissimi principi dell'ordinamento sportivo calcistico come sanciti dall'art. 1 C.G.S., cosicché non poteva aprioristicamente escludersi l'ordinaria giurisdizione degli Organi federali di giustizia sportiva.

L'appello, nondimeno, merita accoglimento, occorrendo, nel concreto, dequalificare la portata della violenza commessa.

Non sembra che dietro le cancellature e le correzioni postume apportate, nella specie, dal direttore di gara sul referto e sulla copia della distinta di cui era in possesso, quando era sulla via del ritorno per la propria abitazione, debba necessariamente nascondersi un intento fraudolento e falsificatore, per di più con effetti che indirettamente, attraverso il computo delle ammonizioni, sarebbero andati scientemente a ricadere sulle squalifiche da infliggere in occasione della fase cruciale del campionato di cui si discute.

A fronte, perdipiù, delle dichiarazioni dell'ufficiale di gara, circa una sua seppur tardiva resipiscenza in ordine ai calciatori effettivamente ammoniti (identificati nella sua tardiva presa di coscienza grazie anche al colore della pelle), vi è un quadro probatorio testimoniale, che dovrebbe sostenere l'accusa, tutt'altro che chiaro e univoco e che, per come fatto proprio dall'Organo di prime cure, risente di un adeguato esame critico-logico delle risultanze acquisite da parte degli inquirenti federali.

Né va sottovalutata la circostanza che l'arbitro incolpato in alcun modo ha nascosto l'accaduto, dando anzi piena e formale contezza, nella sezione "Varie" del rapporto ufficiale di gara, delle correzioni effettuate sulla distinta del Carbonesca in ordine a due ammonizioni.

Con questo la presente Commissione non intende affermare che l'Apuzzese debba andare completamente esente da ogni sanzione in ordine ad un comportamento che non appare completamente scevro da colpa, vista la mancata chiarezza e linearità del suo operato nello stilare gli atti ufficiali.

Non risulta però, di certo, provata l'invocata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, rilevante per l'ordinamento sportivo calcistico nel suo complesso.

Nei sensi suddetti l'appello va accolto e per l'effetto va annullata la sanzione inflitta in primo grado.

Il fascicolo va però rimesso, a cura della Segreteria, alla competente Procura arbitrale per le azioni di competenza in ordine all'eventuale violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento A.I.A..

La tassa reclamo relativa al presente procedimento va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Apuzzese Alessandro annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza in ordine ed eventuali violazioni del regolamento A.I.A.. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. ROMA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/ROMA CALCIO A CINQUE DEL 5.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 dell'11.1.2003)

La società Roma Calcio a Cinque RCB, in merito alla gara Augusta/Roma Calcio a Cinque RCB, ricorreva al Giudice Sportivo lamentando che la società Augusta aveva schierato il calciatore Dos Santos Figueredo Everton, persona diversa dal nominativo Dossantos Figueire Everton, così come risultava dal sito internet della F.I.G.C. della società Augusta; pertanto, ai sensi dell'art. 12.5 lett. a) C.G.S. chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo la società Augusta **utilizzato** un calciatore in **posizione irregolare** in quanto **non tesserato** per la predetta società.

Il Giudice Sportivo respingeva il ricorso, sottolineando come il Sig. Dos Santos Figueiredo Everton, nato il 23.8.1981, risultasse *regolarmente tesserato* per la società Augusta dall'11.10.2001 e come la discordanza rilevata fra il corretto nominativo del calciatore e quanto emerge dalla consultazione del sito internet della F.I.G.C. fosse dovuto al limitato campo dello spazio riguardante l'archivio informativo, per cui, in caso di nome composto (come nella fattispecie) l'elaboratore autonomamente provvede a compattare i dati che riceve.

Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque la A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, contestando il fatto che il **tesseramento** del Dos Santos Figuerido era **viziato** in quanto, tesserato come straniero non proveniente da Federazione estera, doveva, invece, essere tesserato previo rilascio di transfert da parte della Federazione straniera di provenienza, avendo lo stesso già in passato giocato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futebol de Salao.

La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo trattandosi di fatto nuovo ed autonomo rispetto ai precedenti motivi di gravame.

Ricorreva questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, sostenendo l'illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare, essendo stata completamente omessa la motivazione sulla circostanza dedotta dalla A.S. Roma Calcio a Cinque RCB; escludeva poi che potesse essere considerato "fatto nuovo" rispetto ai precedenti motivi di gravame la circostanza dedotta in quanto sia in primo che in secondo grado si era invocato quale unico motivo di appello la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Dos Santos Figuerido Everton.

Chiedeva pertanto la riforma della delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 33.4 C.G.S. stabilisce che il giudice di appello ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Sancisce poi il divieto di domande nuove, pena l'inammissibilità delle stesse.

Nella specie, l'A.S. Roma Calcio a Cinque RCB proponeva reclamo al Giudice Sportivo sostenendo che il calciatore Dos Santos Figuerido Everton *non fosse tesserato* con la A.S. Augusta.

Con il ricorso alla Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque introduceva invece un tema, **del tutto nuovo ed autonomo rispetto** al precedente, e cioè che il *tesseramento* del detto calciatore per la A.S. Augusta fosse *viziato in quanto privo del previo rilascio di transfert*, avendo il calciatore già militato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futebol de Salao.

Tema quest'ultimo mai trattato, né accennato, nell'originario reclamo davanti al Giudice Sportivo. Correttamente pertanto la Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello davanti a lei proposto, per essere stato dedotto un nuovo motivo di appello.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. VARZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CUGGIONO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

Con reclamo del 18.11.2002 l'A.S. Varzi ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia rilevando che nel corso della gara del 17.11.2002 disputata con l'U.S. Cuggiono, quest'ultima, dopo l'espulsione del calciatore "giovane" Alessandro Provenzano, avvenuta al minuto 15 del secondo tempo, non avrebbe provveduto ad inserire immediatamente altro giocatore pari età, pur non avendo effettuato tutte le sostituzioni consentite, rimanendo così per alcuni minuti - ed esattamente fino al minuto 27, allorquando ha sostituito uno dei calciatori in campo con altro nato nel 1983 - con un solo calciatore nato dopo l'1.1.1982 schierato, invece dei due prescritti dalle norme federali.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, convalidando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando

che l'obbligo di impiegare contemporaneamente due calciatori nati dopo l'1.1.1982 cessa qualora uno di questi sia espulso dal campo di gioco, come peraltro espressamente indicato nel C.U. del Comitato Regionale Lombardia n. 44 del 30 maggio 2002.

Avverso tale decisione l'A.S. Varzi ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 4.12.2002, inviato in pari data all'U.S. Cuggiono, sostenendo che la norma federale relativa alla presenza in campo di due calciatori "giovani" andrebbe interpretata nel senso che l'obbligo delle squadre di schierare immediatamente un altro calciatore nato dopo l'1.1.1982 sussisterebbe anche nel caso di espulsione e non solo di infortunio di uno di questi, venendo meno solo nel caso che, al momento dell'espulsione o dell'infortunio, non siano più consentite sostituzioni.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.S. Varzi, reputando corretta l'interpretazione delle norme invocate dalla reclamante fornita dal primo giudice ed osservando che la previsione dell'obbligo di schierare in campo almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1982 esclude che ciò debba avvenire quando uno di essi sia stato espulso oppure, in alternativa, si sia infortunato e non sia possibile procedere alla sua sostituzione, trattandosi di due ipotesi autonome e distinte.

Con atto del 15.1.2003 l'A.S. Varzi ha appellato tale decisione, nel merito riproponendo le medesime argomentazioni interpretative già prospettate avanti alla Commissione Disciplinare, tuttavia dolendosi preliminarmente della mancata audizione da parte della stessa Commissione del Presidente della Società, o di un suo delegato, come richiesto al momento della proposizione del reclamo e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'impugnata delibera.

Osserva preliminarmente questa Commissione che dagli atti del giudizio risulta che la società ricorrente ha formulato alla Commissione Disciplinare espressa richiesta di essere sentita, nella persona del suo Presidente, o di altra persona da questi delegata, non nel *corpus* dell'atto d'impugnazione, ma nella lettera di accompagnamento e trasmissione dello stesso. Ciò nonostante, ritiene la Commissione che nel caso di specie appaia sostanzialmente raggiunto lo scopo ed assicurata la funzione delle norme relative al diritto di audizione del reclamante avanti alla Commissione Disciplinare (artt. 32, comma 6 e 40, comma 1, parte seconda, C.G.S.), la cui *ratio* non è solo quella di consentire allo stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche e soprattutto quello di assicurare alla controparte di essere posta in condizione di poter fare altrettanto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Da ciò deriva che - avendo l'appellante regolarmente fatto pervenire all'U.S. Cuggiono, non solo il reclamo, ma anche la lettera di accompagnamento dello stesso, contenente l'istanza di audizione - data l'inscindibilità di tali due atti e soprattutto la contestualità della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto informare la società reclamante della data dell'udienza, consentendole di essere presente e di farsi ascoltare, avendo questa rispettato nella sostanza, al di là della forma, le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, formalizzando sia al giudicante, sia alla controparte, la propria volontà di essere sentita in sede dibattimentale.

La sollevata questione preliminare appare, perciò, fondata; a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., la decisione impugnata va pertanto annullata, per violazione delle norme sul contraddittorio, con rinvio all'Organo che l'ha emessa, per un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Varzi di Varzi (Pavia), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ZEMAN ZDENEK E DELLA SALERNITANA SPORT (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

Con atto del 20.1.2003, il Procuratore Federale proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 16.1.2003, relativa al deferimento del Sig. Zdenek Zeman e della Salernitana S.p.A., con la quale è stata irrogata, ad entrambi, la sanzione di 5.000 euro, per dichiarazioni gravemente lesive dell'organizzazione federale, pronunciate, dallo Zeman e riportate su vari organi della stampa nazionale.

Il ricorso, che ha per oggetto l'entità della sanzione, è fondato e deve essere accolto, nel senso che segue.

La responsabilità dello Zeman è stata ritenuta per il contenuto di un'intervista, con particolare riferimento alle sue dichiarazioni sulla soc. G.E.A. e sui contatti, con altre società, di alcuni calciatori dell'A.S. Roma (all'epoca di questi fatti, allenata dallo stesso Zeman), che avevano partecipato alla gara di campionato Roma/Inter del 3.5.1999.

La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare, in punto di responsabilità, è condivisa da questa Commissione e deve intendersi, qui, integralmente riportata.

In sostanza, le dichiarazioni dello Zeman consistono in gravi insinuazioni sulla regolarità di svolgimento del massimo campionato; della gara suindicata e sul comportamento di soggetti che operano nell'ordinamento federale.

Sul punto, va chiarito, un'ennesima volta, che, anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il diritto di critica, per potersi definire tale, deve avere, come ineludibile presupposto, la verità dei fatti affermati (con gli adeguamenti del caso, in materia di opinioni, dove l'ambito di valutazione soggettiva può essere più ampio e meno ancorato a fatti precisi).

In caso contrario, non di diritto di critica o di diritto ad informare può parlarsi, bensì, di disinformazione dell'opinione pubblica, con tutte le gravi conseguenze che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, a causa, anche, del continuo e esasperato clima di sospetto che viene, anche, per questo motivo ad autoalimentarsi, sempre in maggiore misura.

Ciò premesso, è evidente che creare dei sospetti (le indagini svolte dagli organi federali non hanno confermato la veridicità delle affermazioni di Zeman) sulla regolarità dei campionati ed, in particolare, su di una partita della squadra da lui allenata, all'epoca dei fatti (dove la presunzione di veridicità, per il lettore, è, ovviamente, maggiore) offende, in modo particolarmente grave, il bene tutelato dalla norma in esame.

Per completezza espositiva, va osservato che, in caso di sospetti su irregolarità, riguardanti norme federali, il tesserato ha, esclusivamente, l'obbligo di denunciare i fatti agli organi competenti ad accertarne la veridicità.

Per tornare al caso in esame, la gravità del fatto è desumibile, anche, dal notevole risalto dato alle dichiarazioni di Zeman su importanti quotidiani nazionali.

Prima di passare alla valutazione sull'adeguatezza dell'entità della pena, inflitta dalla Commissione Disciplinare, va ribadito, come già fatto in primo grado, che "oggetto del giudizio sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate da Zeman, pubblicamente, ad organi di stampa (e non quelle effettuate in sede di interrogatorio ai collaboratori dell'Ufficio Indagini).

Tra queste dichiarazioni rese alla stampa, lo Zeman è stato sanzionato, dalla Commissione Disciplinare, esclusivamente, per i fatti riguardanti la soc. G.E.A. e gli asseriti contatti verificatisi tra alcuni calciatori della Roma con l'Inter, prima della predetta gara.

Il ricorrente, nelle sue "controdeduzioni" del 26.1.2003, chiede, esclusivamente, "la conferma della decisione della Commissione Disciplinare".

E, anche in questa sede, insiste sull'esistenza "di un conflitto di interessi in cui può trovarsi la G.E.A., un condizionamento sull'impegno almeno mentale dei calciatori, che assi-

ste, che può incidere sulle prestazioni e, quindi, sui risultati". Mentre, non affronta la questione dei "contatti" avuti da alcuni calciatori della Roma, con altra società.

La Commissione ritiene che, per gli esposti motivi, la sanzione inflitta allo Zeman, dalla Commissione Disciplinare debba essere ritenuta di tale gravità (per l'idoneità ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale) da giustificare la sanzione prevista dall'art. 14 comma g) C.G.S. e quindi, deve essere aumentata a due mesi e quindici giorni di squalifica, ferma restando la sanzione pecuniaria di 5.000 euro di ammenda.

Nella determinazione della pena, oltre a quanto fin qui detto, va ricordato che la fattispecie in esame è aggravata, ex art. 4 commi 1 e 3 C.G.S..

Dalla conferma della sanzione pecuniaria per lo Zeman, deriva il rigetto dell'appello per quanto concerne la Selernitana S.p.A..

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 15 al Sig. Zeman Zdenek, confermando le sanzioni di € 5.000,00, già inflitte dai primi giudici ai deferiti.

5 - APPELLO DEL SIG. SERENA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 E DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

Con provvedimento del 13.1.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serena Aldo, quale componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 3 comma 1 C.G.S. "per avere pubblicamente espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C., provocando ingiusto discredito sull'intera categoria arbitrale".

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 207 del 16 gennaio 2003, infliggeva al Serena le sanzioni di un mese di inibizione e 2.500 euro di ammenda.

Avverso la decisione proponeva appello il Serena, eccependo: 1) l'insussistenza dei presupposti per il deferimento alla Commissione Disciplinare e la nullità della decisione; 2) "l'erroneità della decisione" e 3) l'eccessività della sanzione.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Il Serena, è tesserato per la F.I.G.C., nella sua veste, suindicata, di componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 10 N.O.I.F., che qualifica dirigenti federali, tra gli altri, i componenti dei collegi di carattere tecnico; da ciò consegue la competenza della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti.

Non è, assolutamente, condivisibile, poi, l'assunto difensivo, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe erronea, perché "non può negarsi che il comportamento degli arbitri sia stato oggetto più volte di sospetti e che dubbi in tal senso siano stati espressi pubblicamente anche da altri dirigenti di società. È, quindi, oggettivo interesse dell'ordinamento calcistico di creare, per quanto possibile, situazioni di fatto che impediscano il sorgere di siffatti dubbi".

Quello che rileva in questa sede è, infatti, esclusivamente che il Serena ha oltrepassato i limiti del suo diritto di manifestare liberamente il suo pensiero, per arrivare a delle affermazioni che costituiscono semplici insinuazioni, prive del minimo elemento di riscontro obiettivo, gravemente lesive dell'intera categoria arbitrale, accusata di essere "corruttile" ed incline a "monetizzare" le proprie funzioni.

Apodittica e smentita dal tenore letterale e logico delle frasi "incriminate", è l'affermazione difensiva di "non condividere nel merito" la situazione "oggettiva" denunciata.

Non vi possono essere, di conseguenza, dubbi sulla sussistenza della sua volontà di offendere la classe arbitrale.

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata alla gravità della lesione del bene tutelato dalla norma, a nulla rilevando che Serena "non si procura reddito nell'ambito calcistico".

Va disposto l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Serena Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2003, INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIMONE SANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003)

Il Giudice Sportivo, in base al rapporto del Commissario di Campo, con delibera 7.1.2003, squalificava sino a tutto il 31.5.2003 il massaggiatore Simone Sante del Taranto Calcio s.r.l. perché al termine della gara nella fase del rientro negli spogliatoi colpiva con un calcio ad una gamba un atleta ospite, cagionando, conseguentemente, una colluttazione fra i calciatori delle due squadre, che veniva sedata dall'intervento delle forze dell'ordine.

Contro tale decisione ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare il Taranto Calcio s.r.l. ammettendo il fatto addebitato al massaggiatore, ma sostenendo trattarsi di un fatto involontario dovuto alla calca formatasi al rientro delle squadre negli spogliatoi.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha ritenuto certa la responsabilità del massaggiatore (per la fede probatoria privilegiata attribuita agli atti degli ufficiali di gara) ma sulla scorta del metro sanzionatorio costantemente applicato, ha, con delibera 22.1.2003, accolto parzialmente il reclamo riducendo la squalifica fino a tutto il 15.4.2003.

Contro tale decisione propone reclamo la Taranto Calcio s.r.l. chiedendo una cospicua, se non totale riduzione della squalifica inflitta al proprio massaggiatore.

Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., perché fondato su motivi non previsti né consentiti per proporre impugnazione dinanzi alla C.A.F.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 17.1.2003)

Gli atti ufficiali relativi alla gara Casarano/Matera del 5 gennaio 2003 (Campionato Nazionale Dilettanti), nella fattispecie il rapporto del Commissario di Campo, segnalano che nel corso del 2° tempo i sostenitori del Matera, in reazione al lancio di un candelotto incendiario e di numerose pietre provenienti dall'esterno dell'impianto sportivo, in un primo momento rispondevano al lancio degli oggetti. Successivamente, abbandonata la tribuna loro riservata, si riversavano in strada e partecipavano a scontri con la tifoseria locale. All'interno dell'impianto si registravano danni ai servizi igienici, all'esterno veniva ferito un rappresentante delle forze dell'ordine e danneggiate autovetture dei sostenitori materani.

Il Giudice Sportivo, sulla scorta del sopraindicato rapporto del Commissario di Campo, sanzionava sia l'attuale reclamante Matera, sia l'ospitante Casarano con ammende di 3.000,00 euro, per le rispettive responsabilità nei danneggiamenti e negli atti di violenza accaduti (Com. Uff. n. 81 dell'8 gennaio 2003).

Pronunciandosi sul reclamo del F.C. Matera la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha confermato la sanzione dell'ammenda come fissata dal Giudice Sportivo.

Con appello proposto davanti alla Commissione d'Appello Federale il Matera sostanzia il reclamo in via normativa, per la "falsa applicazione dell'art. 31 lett. a1) C.G.S.", sostenendo che il rapporto del Commissario di Campo, secondo quanto stabilito dall'art. 68 N.O.I.F., avrebbe rilevanza "...unicamente in relazione al comportamento tenuto dal pubblico all'interno dell'impianto sportivo". L'appellante chiede quindi l'annullamento della sanzione inflitta ovvero una sua congrua riduzione.

La tesi sostenuta dal F.C. Matera non è condivisibile in quanto il dettato del richiamato art. 68 N.O.I.F. prevede, al 1° comma, che "...le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire ai propri incaricati le funzioni di Commissari di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre", senza limitazioni del loro operato all'interno del recinto di gioco. Ne consegue che quanto riportato dal Commissario di Campo nella circostanza, godendo tale atto di fede privilegiata, ex art. 31 lett. a1) ed a3), individua una responsabilità diretta dei sostenitori del Matera negli scontri con l'apposita tifoseria.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA SCINTILLAPISTAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/ATLETICO GALLEN0 DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 - Riunione del 16.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, ha rigettato i reclami delle società Scintillapisaest, Prato Ovest e Chiesina Uzzanese, diretti ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della S.S. Atletico Gallieno, a motivo della irregolare partecipazione agli incontri del calciatore Simonelli Tiziano, schierato in campo nonostante a suo carico fosse pendente una squalifica residuale dello scorso campionato.

Rilevava la Commissione come il calciatore *de quo* risultasse tesserato per la società Sextum Bientina nella pregressa stagione sportiva, al termine della quale maturava una squalifica per una giornata a seguito di un'espulsione nell'ultima partita di play-out. A motivo della chiusura del campionato, la sanzione non poteva venire scontata nel corso della stagione 2001/2002, dovendo venire così scontata nella stagione successiva (art. 17, comma 6, C.G.S.). Con la nuova società, la S.S. Atletico Gallieno, il calciatore Simoncelli aveva disputato tutte le gare, ad eccezione delle partite S.S. Atletico Gallieno/Vaianese del 24.11.2002, a causa di squalifica per una giornata a seguito di espulsione, e della gara Calci/S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, alla quale - pur essendo in lista, ma non venendo impiegato - risultava avere non partecipato e così aver scontato la squalifica residuale ancora pendente a quel momento (art. 12, comma 5, C.G.S.).

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la sola Scintillapisaest interponne tempestivamente appello alla C.A.F. in data 23 gennaio successivo, contestualmente inviando copia dell'appello alla S.S. Atletico Gallieno controinteressata.

Deduceva l'appellante che - anche a voler condividere l'interpretazione resa dalla Commissione Disciplinare del precitato art. 12, comma 5, C.G.S. - tale norma non avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile nel caso *de quo*, "perché un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno e nel caso specifico doveva prima scontare la giornata di squalifica della passata stagione sportiva e poi la giornata di squalifica dell'attuale stagione sportiva e non viceversa", sì da doversi ritenere che il Simoncelli era stato schierato in campo, nella gara del 15.12.2002, "con a carico pendente ancora una giornata di squalifica".

Il gravame della Scintillapisaest, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto.

Appare innanzitutto incensurabile l'interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell'art. 12, comma 5, C.G.S.. Tale precetto, evidentemente introdotto per dirimere questione in precedenza controversa e cui è sotteso un chiaro *favor* per il mantenimento del risultato acquisito sul campo, è univoco nel sancire che "la posizione irregolare dei *calciatori di riserva*, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara *nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati* nella gara stessa". Essendo incontroverso che il calciatore Simoncelli non ha partecipato alla gara Calci/S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, cui ha assistito dalla panchina senza esservi impiegato, è evidente che quanto meno a decorrere da tale gara la squalifica residuale maturata nella pregressa stagione sportiva è stata scontata.

La regolarità della posizione del Simoncelli potrebbe dunque essere messa in discussione, in pregiudizio della S.S. Atletico Gallieno, unicamente accedendo alle argomentazioni svolte dalla reclamante nel proprio appello. Argomentazioni che potrebbero sostanzialmente riassumersi nel senso che l'infrazione alla norma che prescrive l'obbligo di scontare la squalifica, maturata al termine della stagione precedente, nella prima gara della stagione successiva, ancorché il calciatore abbia cambiato società, infici la regolarità di *tutto il campionato* della squadra cui appartiene il calciatore: e ciò a prescindere dal fatto che l'obbligo di saltare una gara venga (finalmente, seppur tardivamente) rispettato in una delle gare seguenti.

Se però può convenirsi sul fatto che una suddetta infrazione rende irregolari tutte le gare disputate dal calciatore *prima* che la squalifica venga scontata, non può invece in alcun modo condividersi la tesi che pretenderebbe, anche dopo l'ottemperanza al provvedimento disciplinare, di considerare irregolari *tutte le gare* della squadra di appartenenza sino al termine della stagione, come se quel vizio originario si perpetuasse "macchiando" l'intero campionato.

Prevale, sul punto, il principio del *favor* per il "consolidamento" dei risultati acquisiti sul campo sotteso all'art. 42, comma 3, C.G.S., ai sensi del quale i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti "nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono". Questa norma da un lato depotenzia l'obiezione della Scintillapisaest per cui "un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno": infatti il calciatore squalificato e la società si sarebbero assunti il dovuto rischio nello "scegliere" a propria discrezione la giornata in cui pareva opportuno scontare la squalifica, dal momento che tutte le partite disputate con la squalifica pendente (nel caso *de quo*: tutte le gare disputate prima del 1.12.2002) avrebbero potuto essere convertite in altrettanti 0 a 2 se la squadra avversaria avesse volta a volta debitamente inoltrato un reclamo nei 15 gg. successivi.

Dall'altro lato, la predetta norma attesta come la partecipazione di un calciatore in posizione irregolare sia vizio idoneo ad inficiare la singola o le singole partite in cui si è verificata, esponendo la società di appartenenza alla sanzione della perdita di quella gara o di quelle più gare. È chiaro tuttavia che - se anche il risultato di tali gare si "consolida" in assenza di reclamo nei 15 gg. - permane intatta la necessità di regolarizzare la posizione del calciatore; non appena però il vizio risulti superato (venendo finalmente scontata la squalifica), la posizione del calciatore ne riesce integralmente sanata e non potrà in alcun modo dedursi l'originaria inottemperanza per contestare il risultato acquisito in partite in cui la partecipazione del calciatore Simoncelli era del tutto regolare sì da escludere qualunque interesse o legittimazione dell'avversario a lamentarsi della sua presenza in campo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Scintillapisaest di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2003**

1 - APPELLO DELL'A.S. PIANO TAVOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

Con reclamo ritualmente presentato la A.S. Piano Tavola ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 15 gennaio 2003 con la quale, tra l'altro, è stata applicata alla predetta Società la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 2.000,00 con diffida.

Lamenta in particolare la A.S. Piano Tavola la severità della sanzione inflitta chiedendone la revoca o, comunque, un sostanziale ridimensionamento.

Orbene, rileva questa Commissione che il ricorso è inammissibile in quanto l'art. 40 punto 7 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva non prevede la possibilità di adire la C.A.F. per le sanzioni pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Piano Tavola di Piano Tavola (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. RINASCITA U.S. VICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. EGIDIO/RINASCITA U.S. VICO DEL 30.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 16.1.2003)

Il Real S. Egidio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in ordine alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, disputata per il Campionato di 1ª Categoria, in data 30.11.2002 e terminata con il risultato di 0-0.

Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Buonagura Giuseppe in posizione irregolare, in quanto squalificato per quattro gare (non scontate), come da comunicato n. 38 del 7.11.2002.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 16 gennaio 2003, accoglieva il ricorso e infliggeva alla soc. R.U.S. Vico la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, rilevando che il calciatore non aveva finito di scontare la squalifica, al momento della sua partecipazione alla gara.

L'appello proposto dalla R.U.S. S. Vico avverso tale decisione è fondato e deve essere accolto.

In realtà, infatti, i due calciatori a nome Buonaguro Giuseppe e Buonagura Giuseppe (rispettivamente nati il 21.9.1971 e il 29.5.1966) sono, evidentemente, persone diverse.

Il Buonaguro, nato il 21.9.1971, risulta avere partecipato alla gara Vico Equense/R.U.S. Vico, del 2.11.2002, nella quale ha riportato la squalifica a quattro giornate.

Il Buonagura, nato il 29.5.1966, risulta, invece, avere partecipato alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, del 30.11.2002 (ed essere stato tesserato solo in data 12.11.2002).

Ne consegue che la partecipazione di quest'ultimo calciatore alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, del 30.11.2002, è stata regolare.

Va, dunque, annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Rinascita U.S. Vico di Palma Campania (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL F.C. PRESTIGE S. BIAGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPETESE/PRESTIGE S. BIAGIO DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003)

Il F.C. Prestige San Biagio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 26 del 16 gennaio 2003, relativa alla gara Villimpetese Calcio/Prestige San Biagio del 22.12.2002.

La reclamante ha chiesto che alla Villimpetese venga inflitta la sanzione della perdita della gara per avervi fatto partecipare il giocatore Mattioli Edoardo in posizione irregolare, in quanto tesserato come dirigente per la società A.C. Castel d'Ario.

Rileva questa Commissione che dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Regionale Lombardia, risulta che effettivamente il Mattioli per la stagione 2002/2003 era tesserato per la soc. Castel d'Ario e che solo l'8 gennaio 2003 è pervenuta alla F.I.G.C. la sua lettera di dimissioni da dirigere della suddetta società.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e conseguentemente alla soc. Villimpetese deve essere inflitta la sanzione della perdita della gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Prestige S. Biagio di Bagnolo S. Vito (Mantova), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Villimpetese Calcio 1994 la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. GRANITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRANITI/SAPONARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

La U.S. Saponara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia avverso la regolarità della gara Graniti/Saponara, disputata il 22 dicembre 2002 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "C" e terminata con il risultato di 3-1 per la squadra di casa, per avere l'A.S. Graniti fatto partecipare alla gara alcuni calciatori in modo irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 gennaio 2003, accoglieva il reclamo, rilevando che lo stesso direttore di gara aveva ammesso di essere incorso in errori nella annotazione delle sostituzioni operate dalla A.S. Graniti durante la gara, di tal che era legittimo il dubbio che alla gara stessa avessero preso nelle file di detta società un numero di calciatori superiore a quello consentito.

La Commissione Disciplinare, di conseguenza, disponeva la ripetizione della gara in contestazione.

La U.S. Graniti ha proposto appello avverso tale decisione.

La C.A.F. osserva che effettivamente, come sostenuto dall'appellante, il reclamo non ha per oggetto la posizione irregolare di calciatori partecipanti alla gara ma la regolarità dello svolgimento della gara stessa. Il reclamo, pertanto, doveva essere proposto non alla Commissione Disciplinare ma al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e doveva essere preceduta dall'avviso di reclamo con le modalità di cui al successivo art. 34 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva entro le 24 ore del giorno successivo alla gara.

La Commissione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, non potendosi rinnovare tali incombenze.

L'appello del G.S. Villanova, pertanto, va accolto, con l'annullamento senza rinvio della decisione annullata ai sensi dell'art. 29, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva, ripristinando di conseguenza il risultato conseguito sul campo nella gara di cui trattasi.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Graniti di Graniti (Messina), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S. Saponara, ripristinando, altresì, il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CAROVIGNO/S. PAOLO DEL 19.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

Con ricorso del 27.1.2003 l'A.S. Carovigno proponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica disposta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara A.S. Carovigno/S. Paolo del 19.12.2002.

Sostiene la società reclamante che *"la decisione presa dai giudici di 1° e 2° grado del Comitato Regionale Pugliese"* sarebbe *"spropositata"* rispetto ai fatti accertati.

La C.A.F. rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame non essendo stato prospettato dalla società reclamante alcun vizio attinente la competenza, ovvero la violazione o falsa applicazione di norme, ovvero la omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, che, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., legittimano il ricorso alla C.A.F.

Pertanto, risolvendosi i motivi di appello in un mero riesame dei fatti sottratto alla competenza della C.A.F., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 29 n. 13 C.G.S. la tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carovigno Calcio di Carovigno (Brindisi) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/ATLETICO PRO MENDE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Atletico Pro Mende, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mazzarrà/Atletico Pro Mende del 27.10.2002, Campionato di Promozione Girone B.

Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito.

Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S..

Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà.

Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1ª parte C.G.S..

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni".

L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte".

Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003.

E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara.

In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione.

Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 27.10.2002 Mazzarrà/Atletico Pro Mende.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/GIOIOSA DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società Gioiosa, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mazzarrà/Gioiosa del 13.10.2002, Campionato di Promozione Girone B.

Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito.

Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S..

Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più

alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà.

Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1^a parte C.G.S..

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni".

L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte".

Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003.

E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara.

In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione.

Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 13.10.2002 Mazzarrà/Gioiosa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsì la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTRETТА/MAZZARRÀ DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società Mistretta, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mistretta/Mazzarrà del 2.11.2002, Campionato di Promozione Girone B.

Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito.

Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S..

Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà.

Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1ª parte C.G.S..

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-c-d-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni".

L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte".

Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003.

E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara.

In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione.

Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 2.11.2002 Mistretta/Mazzarrà.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.2.2003)

La C.A.F. sospende il giudizio dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso) e manda all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi sia mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap.

10 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NON-

CHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)

In seguito ad una segnalazione proveniente dalla A.S. Jesina Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque deferiva alla competente Commissione Disciplinare, con atto del 17 ottobre 2002, i calciatori Rissi Sergio e Rissone Alessandro nonché la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, contestando ai calciatori la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. per aver partecipato in posizione irregolare alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del Campionato di Serie A2 Girone A disputatasi il 21.9.2002, ed alla Società la violazione di cui agli artt. 1 e 12 C.G.S., per aver schierato in campo nella gara di cui sopra i predetti calciatori.

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, previa separazione dei due procedimenti, disponeva in quello relativo alla posizione del calciatore Rissi la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43, 4° comma lett. b), C.G.S.. Nel procedimento concernente la posizione del calciatore Rissone Alessandro, invece, ritenuto che l'incolpato aveva partecipato alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 pur risultando richiesta spedita in pari data a mezzo raccomandata, infliggeva alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 500,00; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rissone Alessandro, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto.

Avverso tale delibera, pubblicata sul C.U. n. 236 del 28 gennaio 2003, propone ricorso la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, lamentando che i primi giudici abbiano ignorato e comunque disatteso nella loro decisione quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle modalità ed alla cronologia del tesseramento del Rissone. La ricorrente sostiene che il Rissone, già tesserato per la P.C.F. Aosta Calcio a Cinque nella precedente stagione sportiva, era stato posto in lista di svincolo il 1° luglio 2002 e poi nuovamente tesserato con la stessa Società, mediante invio del modulo contenente la sottoscrizione del calciatore, con raccomandata n. 11844125192-3 spedita in data 13 luglio 2002. Non avendo ottenuto alcun riscontro dell'avvenuto tesseramento, la ricorrente aveva successivamente inviato alla Federazione, in data 28 settembre 2002, un nuovo modulo di tesseramento sottoscritto dal Rissone, in via meramente prudenziale. A sostegno della propria tesi, la ricorrente produce "distinta di recapito per utenti con registro personalizzato" fornita dalle Poste Italiane, dalla quale appare che la domanda del 13 luglio 2002, contenente il modulo di tesseramento del Rissone, venne effettivamente ricevuta dalla F.I.G.C.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata, con revoca sia della punizione sportiva di perdita della gara, sia dell'ammenda.

Rileva la C.A.F. che l'art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento dei calciatori venga inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Pertanto, la produzione da parte della ricorrente di un documento dal quale sembra risultare provato l'invio della richiesta di tesseramento relativa al Rissone in data anteriore alla disputa della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21 settembre 2002, comporta la necessità di definire la legittimità e tempestività della partecipazione del calciatore alla gara in esame.

Il suddetto quesito ha carattere preliinare rispetto alla decisione del presente procedimento ed è di competenza della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. rinvia gli atti dell'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio a Cinque di Aosta alla Commissione Tesseramento in ordine alla decorrenza del tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore dell'Aosta Calcio a Cinque.

